



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N°. 34 del 20/09/2019

Oggetto: RECEPIMENTO DELLA DELIBERA DI ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUIRE

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Settembre alle ore 19:00 , nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 10 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
1	GUERZONI PAOLA	P
2	TEBASTI DANIELA	P
3	GARDINI MARCELLO	P
4	GUERZONI MARCO	P
5	ZACCARELLI LUISA	G
6	BOZZOLI DEBORAH	P
7	ARLETTI MARCO	P
8	LASAGNI FRANCESCO	G
9	PANINI CHIARA	P
10	RUBBIANI MARCO	P

N.O	COGNOME E NOME	PRE S.
11	VANDELLI VALERIA	P
12	COSTA ENEA	P
13	LUGLI PAOLO	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°. 11

Partecipa il Segretario Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore esterno Menozzi Marcello;

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n. 186/2018", è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n. 186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n. 186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n. 186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n. 186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

variare la classe di appartenenza, passando dalla classe II alla classe III, per le ragioni di seguito indicate: i comuni risultano suddivisi in quattro classi in funzione del numero di abitanti. Per i comuni con numero di abitanti inferiore a 15.000 e pari o superiore a 5.000 la classe di assegnazione naturale risulta essere " la Classe III. La Regione Emilia Romagna ha assegnato al Comune di Campogalliano la classe II, applicando l'incremento di una unità, previsto dal punto 1.2.1 della disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 e 19 del DPR 16 giugno 2001, n. 380, in quanto comune confinante con il capoluogo di provincia di Modena. Si ritiene che tale attribuzione comporti, rispetto alla naturale classe di assegnazione, una penalizzazione in termini di maggior contributo di costruzione in capo ai soggetti legittimati ad ottenere il titolo abilitativo, non giustificabile dalla sola condizione di confine con la Città di Modena. Altresì dall'analisi degli ultimi dati disponibili, è stato riscontrato un calo della crescita della popolazione comunale ed una riduzione del numero di imprese presenti (fonte camera di commercio di Modena); limitare l'incremento del contributo di costruzione, considerando la naturale classe di appartenenza del comune, vuole essere un'azione di questa Amministrazione volta a

favorire lo sviluppo del tessuto produttivo esistente e l'incremento della popolazione comunale.

- in merito al punto 1.2.11. (relativo alla possibilità di variare i valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

non apportare variazioni rispetto alla DAL n. 186/2018;

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro Area dell'Insediamento all'aperto** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

ridurre il valore AI di tutte le attività sportive eseguite all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico, della percentuale indicata: 50%;

per le ragioni di seguito indicate: il Comune di Campogalliano intende incentivare lo sviluppo di attività sportive in cui l'area destinata all'attività risulti prevalente rispetto a quella riservata al pubblico.

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

non apportare variazioni relative alle Frazioni;

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:

stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: 50%

per le ragioni di seguito indicate: al fine di far fronte alle nuove esigenze della popolazione, connesse all'incremento dell'aspettativa di vita, si ritiene necessario favorire la realizzazione di residenze per anziani, strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative, attualmente carenti nel territorio comunale, in coerenza con le linee del programma di mandato di questa Amministrazione;

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 20%

per le ragioni di seguito indicate: nelle azioni volte alla tutela delle famiglie meno abbienti, si ritiene necessario favorire lo sviluppo di edilizia residenziale sociale, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013, al fine di favorirne l'accesso ad una abitazione adeguata alle relative esigenze;

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo

del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 forme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti), si ritiene di:

non applicare alcuna riduzione;

in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:

non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e U2: 30%;

per le ragioni di seguito indicate: si ritiene che le suddette strutture siano strettamente connesse ai processi produttivi aziendali senza necessitare, in genere, di un potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti. La riduzione dei valori unitari di U1 e U2 mira pertanto a favorire lo sviluppo dei processi produttivi;

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:

non applicare ulteriori riduzioni;

- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

confermare la quota del 7% fissata dalla DAL n. 186/2018;

- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

non apportare variazioni rispetto alla DAL n. 186/2018;

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

non introdurre ulteriori coefficienti;

- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

non apportare variazioni relative alle Frazioni;

- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:

non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di

strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:

1. si definisce il seguente costo medio della camera: € 62,50, calcolato nel modo di seguito indicato: valore determinato come media tra il costo delle camere di albergo, nel comune di Campogalliano, nei periodi di alta stagione e di bassa stagione trasmessi dalla associazione di categoria Lapam Confartigianato Imprese-Modena Reggio Emilia con nota del 10/09/2019, prot. 9010;

2. si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:

non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:

non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n. 186/2018;

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:

confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

- in merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:

- ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera;

- stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione presentazione: fidejussione bancaria o assicurativa di importo corrispondente al residuo a garanzia del versamento delle restanti rate. La **fideiussione (bancaria o assicurativa)** presentata dall'interessato dovrà prevedere, oltre alle clausole generali, tutte le seguenti condizioni:

1. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;
3. clausola di validità con automatico rinnovo fino a formale ed espresso svincolo da parte dell'Amministrazione comunale;
4. garanzia per sé ed eventuali successivi aventi causa;
5. copertura, in aggiunta agli importi delle rate da pagare, della sanzione per ritardato

pagamento delle rate, nella misura prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c, della L.R. 23/04 e s.m.i, pari al 40% dell'importo rateizzato;

6. copertura, in aggiunta agli importi delle rate da pagare, degli interessi legali per la durata delle singole rate;

7. esclusione, in deroga all'art.1945 c.c., per il fideiussore di opporre all'ente ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale (c.d. clausola di prima richiesta).

- stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

a) 1/3 del debito residuo entro 6 mesi dal ritiro del permesso a costruire.

b) 1/3 del debito residuo entro dodici mesi al ritiro del permesso a costruire.

c) 1/3 del debito residuo entro 18 mesi dal ritiro del permesso a costruire, per le ragioni di seguito indicate: ridurre l'impatto economico in capo al titolare del permesso a costruire nelle fasi iniziali dell'opera.

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;

- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 30/09/1999 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici ai fini del contributo di concessione", e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente modalità di determinazione degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2015, deliberazione di G.C. n. 92 del 26/10/2016 e s.m.i..

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";

- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";

- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 28/12/2018 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ", dichiarata immediatamente eseguibile;ione 2018-2020: assegnazione dotazioni ", dichiarata immediatamente eseguibile;
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità comunale;

DATO ATTO che

il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente "Territorio, attività produttive e ambiente" nella seduta del 12/09/2019.

PRESO ATTO della proposta di aumentare la riduzione prevista per gli oneri di U1 e U2 per le tettoie destinate a depositi di materie prime (punto 1.4.7 della DAL 186), portandola dal 15% al 30%, formulata nella seduta del 12/09/2019 della Commissione Consiliare Permanente "Territorio, attività produttive e ambiente".

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria;

Considerato che

il presente atto riveste carattere di urgenza per le seguenti ragioni:

Ai sensi della DAL 186/19 ad oggetto "Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 e 19 del DPR 6 giugno 2001, n. 380", i comuni sono tenuti al recepimento del suddetto provvedimento entro il 30 settembre 2019; trascorso tale termine, la nuova disciplina opererà direttamente. Al fine di rendere efficaci le modifiche apportate dal presente atto alla disciplina del contributo di costruzione, e' altresì necessario procedere alla pubblicazione integrale dell'atto sul sito istituzionale comunale ed alla relativa trasmissione alla Regione Emilia Romagna per l'immediata pubblicazione sul BURERT. Con nota del 23-07-2019, prot. 7584, la regione Emilia Romagna ha comunicato che il termine ultimo di trasmissione del presente atto, utile alla pubblicazione sul BURERT monografico del 30 settembre 2019, e' fissato al 23 settembre 2019.

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 11;

voti favorevoli: 7;

astenuiti: 4 (Costa, Lugli, Rubbiani e Vandelli),

D E L I B E R A

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si ritengono qui integralmente richiamate:

1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

a) nell'allegato Allegato 1, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) nell'allegato Allegato 2, recante "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 30/09/1999 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici ai fini del contributo di concessione" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la "**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**";

4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC vigente;

5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, le vigenti modalità di determinazione degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2015, deliberazione di G.C. n. 92 del 26/10/2016 e s.m.i.;

6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.

Successivamente, considerata l'urgenza di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione, a seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 11;

voti favorevoli: 7;

astenuti: 4 (Costa, Lugli, Rubbiani e Vandelli),

Ai sensi dell'art.134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

GUERZONI PAOLA

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 20/09/2019 al 05/10/2019

Addì _____
Pubbl. _____

N°. _____ Reg. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 20/09/2019:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.